



**Ordine degli Ingegneri della  
Provincia  
del Verbano – Cusio - Ossola**

**ACCORDO DI PARTENARIATO  
PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE CON ISCRITTO ORDINE INGEGNERI V.C.O.**

(apprendimento non formale art. 4 Regolamento per l'aggiornamento delle competenze professionali - Allegato A)

**TRA**

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA, con sede a Verbania (VB), in via San Bernardino 27, CF: ..... nella persona del Presidente, ..... nato a ..... il ....., CF ....., domiciliato per le proprie funzioni presso la sede dell'Ordine in qualità di "Capofila" del Partenariato**

**E**

**Il professionista ....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri del V.C.O., al n....., operante nel settore.....,presso la ditta/studio professionale.....**

**in qualità di "Partner" del Partenariato**

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

**PREMESSO CHE**

- ✓ ai sensi dell'art.9 del "*Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale*" pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15.07.2013 viene demandata agli Ordini territoriali l'organizzazione dell'attività formativa rivolta agli iscritti propri e di altri Ordini territoriali;
- ✓ per l'assolvimento dei propri compiti, gli Ordini capifila dell'organizzazione e dello svolgimento degli eventi formativi possono avvalersi di partner o sponsor a condizione che le informazioni pubblicitarie non rientrino all'interno dell'evento, ma in spazi e tempi riconoscibili e distinti;
- ✓ che gli Ordini territoriali possono in alternativa acquisire sul libero mercato beni e servizi utili all'organizzazione delle attività formative;
- ✓ che resta in ogni caso di competenza esclusiva dell'Ordine territoriale la responsabilità scientifica dell'evento formativo e che a tal fine, il Consiglio dell'Ordine designa un



- Responsabile Scientifico specifico, affinché questo svolga le attività di verifica della competenza tecnico-professionale del partner e dei docenti previsti;
- ✓ che è obbligo (esclusivo e non delegabile) dell'Ordine territoriale vigilare sull'efficacia dei sistemi di rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative;
  - ✓ che è obbligo (esclusivo, non delegabile e secondo le modalità previste) comunicare al C.N.I. tutti gli eventi formativi organizzati con le relative informazioni e, alla conclusione, l'elenco dei partecipanti effettivamente intervenuti;

## **TUTTO QUANTO PREMESSO**

per la realizzazione di eventi formativi i cui contenuti sono approvati dall'Ordine territoriale, tra le Parti, si sottoscrive il seguente

## **ACCORDO DI PARTENARIATO**

### ***Articolo 1 – Premesse***

Le premesse al presente accordo di collaborazione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

### ***Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo***

Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per la presentazione e l'attuazione **di seminari da massimo 4 (quattro) ore** (d'ora in avanti il "Evento") e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci.

Ogni singolo evento formativo dovrà essere approvato dall'Ordine territoriale.

Il Professionista-partner sosterrà una docenza secondo il presente accordo **e allo stesso tempo acquisirà Crediti Formativi Professionali. L'acquisizione di CFP non avviene per ripetizione di docenze con lo stesso contenuto formativo.**

### ***Articolo 3 – Impegni reciproci***

Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano l'Evento e si impegnano reciprocamente a:

- ✓ Organizzare e gestire l'evento formativo secondo le rispettive competenze previste all'art.5 del presente accordo;
- ✓ Pubblicizzare l'evento sia a livello locale che nazionale per tramite del Portale Nazionale degli Eventi Formativi ([www.formazionecni.it](http://www.formazionecni.it)) predisposto dal CNI;
- ✓ Gestire le procedure di accredito dei CFP riconoscibili agli ingegneri partecipanti.

### ***Articolo 4 – Data e Luogo dell'Evento***

Con il presente atto si stabilisce che l'evento dovrà avvenire presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola o presso un'altra sede **accordata** senza alcun onere aggiuntivo né per l'Ordine né per il partner.

### ***Articolo 5 – Definizione delle competenze e responsabilità in capo all'Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola***

Nel dettaglio l'Ordine degli Ingegneri svolgerà le seguenti azioni/attività/compiti di cui è responsabile:



- Verificare la competenza tecnico-scientifica dei docenti e, se necessario, integrare l'offerta formativa proposta dal Partner;
- Gestire le modalità di raccolta delle iscrizioni all'evento predisponendo nel contempo elenco dei partecipanti atto ad essere utilizzato per la verifica delle presenze;
- Ricercare/Mettere a disposizione idonei locali per lo svolgimento dell'evento;
- Raccogliere e comunicare ogni informazione necessaria al caricamento dell'evento formativo sul Portale Nazionale al fine del riconoscimento dei CFP a tutti gli ingegneri partecipati;
- Pubblicizzare l'evento sia a livello locale, tramite il proprio sito istituzionale che a mezzo newsletter agli iscritti, sia a livello nazionale, con pubblicazione sul Portale Nazionale;
- Verificare, approvare e raccogliere le schede di valutazione dell'efficacia formativa predisposte dai docenti (*solo per gli eventi "corsi", non necessario in caso di "convegno" e facoltativo sui "seminari"*);
- Predisporre e conservare le schede di valutazione dell'evento secondo il modello predisposto a livello nazionale dal CNI (*non necessario in caso di "convegno"*);
- Inviare il report inerente le schede di valutazione dell'evento (*non necessario in caso di "convegno"*);
- Verificare l'efficacia del sistema di rilevamento delle presenze;
- Comunicare al Portale Nazionale l'elenco degli ingegneri partecipanti che abbiano superato il test di accertamento dell'efficacia formativa.

#### **Articolo 6 – Definizione delle competenze e responsabilità in capo al Partner**

Nel dettaglio il Partner svolgerà le seguenti azioni/attività/compiti di cui è responsabile:

- Proporre i docenti per lo svolgimento completo o parziale dell'evento formativo;
- Pubblicizzare l'evento a livello locale, attraverso sistema ritenuto idoneo, previa richiesta di autorizzazione all'Ordine per la verifica dell'idoneità del sistema di pubblicizzazione proposto;
- Distribuire e verificare la compilazione delle schede di valutazione dell'efficacia formativa predisposte dai docenti, verificarne l'avvenuta correzione e revisionare l'elenco dei partecipanti escludendo dal medesimo gli ingegneri i cui test non risultino superati (*non necessario in caso di convegno e facoltativo sui seminari*);
- Distribuire e verificare la compilazione delle schede di valutazione dell'evento secondo il modello predisposto a livello nazionale dal CNI (*non necessario in caso di convegno*);
- Comunicare a conclusione dell'evento all'Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola i nominativi degli ingegneri effettivamente partecipanti all'evento formativo e che abbiano superato il test di verifica dell'efficacia formativa eventualmente previsto.

#### **Articolo 7 – Materiale didattico**

La docenza metterà a disposizione dei presenti il materiale didattico.



### **Articolo 8 – Rimborso spese forfettario**

Sottoscrivendo il presente accordo il Professionista-partner svolgerà l'attività di collaborazione di cui all'art. 6 a titolo gratuito e riceverà un **rimborso spese forfettario pari a 240,00 €** in particolare:

- 100 € per spese di trasporto;
- 60 € per vitto;
- 50 € per materiale didattico (carta, ammortamento PC, ammortamento costi di licenza software);
- 30 € per spese di comunicazione (email, telefono, ammortamento telefono).

**Le quote di iscrizione all'evento saranno di €40,00 ad iscritto, per un minimo di 7 iscritti. Se il numero di adesioni all'evento sarà inferiore a 7, l'evento sarà sospeso e nulla sarà dovuto al Professionista-partner.**

### **Articolo 9 – Attività di promozione e pubblicità**

Non è consentita pubblicità durante l'evento formativo; potrà invece, in fase di introduzione all'evento (saluti iniziali), svolgere breve presentazione della propria attività a condizione che la medesima avvenga al di fuori dell'orario dell'evento e nelle tempistiche previste dal programma approvato.

E' ammessa la presenza dei riferimenti del Docente (partner) sia in sede di materiale informativo da divulgare per la pubblicizzazione dell'evento che nel materiale pubblicizzante l'evento (locandine, brochure, etc.); sono consentiti link a siti ufficiali o fonti informative autorizzate relative al partner, contenenti materiale pubblicitario ed informativo dell'attività del medesimo.

Il partner potrà presentare la propria attività per mezzo di materiale informativo specifico da consegnarsi separatamente a quello didattico ai discenti che lo accettano, nonché per mezzo di cartellonistica da posizionarsi nella postazione di iscrizione e/o in altro luogo in ogni caso diverso nella sala in cui si svolge l'evento.

Sarà inoltre possibile, a fine evento, fornire ulteriori informazioni ai presenti a condizione che questo non impedisca la registrazione dell'uscita dei non interessati.

Il partner potrà raccogliere dati dei partecipanti per mezzo di apposita modulistica a condizione che la medesima specifichi in maniera chiara ed inequivocabile che la compilazione e consegna della medesima sia facoltativa e non impedisca il riconoscimento della partecipazione all'evento.

### **Articolo 10 – Conflitto di interessi**

Sul programma dell'evento deve essere esplicitato se un relatore, moderatore o formatore abbia in essere un qualunque rapporto di dipendenza, collaborazione o consulenza con un'azienda che distribuisca o commercializzi prodotti direttamente collegati al settore oggetto dell'evento formativo. Qualora non fosse esplicitato con chiarezza nel programma dell'evento formativo, tale rapporto dovrà essere dichiarato all'inizio dell'intervento.

### **Articolo 11 – Trattamento dei dati**

L'Ordine provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi ai partecipanti all'evento oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'aggiornamento delle competenze professionali e dal D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali.



Il partner si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Ordine unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Non è ammesso l'uso dei dati forniti dall'Ordine per l'invio di materiale pubblicitario o per la creazione di mailing list a scopo promozionale; l'eventuale raccolta di dati a tale scopo è consentita secondo le modalità di cui all'art.9 del presente accordo.

**Articolo 12 – Decorrenza e Durata**

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione, decade con la conclusione dell'evento e **vale solo per un singolo evento formativo.**

**Articolo 13 - Clausola compromissoria ed elezione di domicilio**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, tutte le contestazioni saranno decise in prima istanza con una semplice procedura di Mediazione.

Qualora il tentativo di conciliazione avesse ulteriormente esito negativo, le parti indicano competente il foro di Verbania.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano valide le disposizioni previste nelle norme vigenti in materia.

Luogo e data \_\_\_\_\_

(Timbro e Firma del capofila e di tutti i partner)

